

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 081/CGF – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari, – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAGOURAGA MAHAMET SEGUITO GARA MODENA/CROTONE DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

Con delibera del 16.11.2009, Com. Uff. n. 119 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Diagouraga Mahamet, in relazione alla gara Modena/Crotone del 15.11.2009, la squalifica per 3 giornate per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 43° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Modena Football Club, la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l’espressione indirizzata al direttore di gara dal Diagouraga, sarebbe stata in realtà: “non dovevi ammonirmi sul primo fallo, così mi hai rovinato la partita”, e non quella refertata dal direttore di gara, evidentemente priva di contenuto offensivo, ed, al massimo solo scorretta e non ingiuriosa. Si richiedeva, quindi la riduzione della sanzione inflitta, e, più precisamente, delle 2 giornate di squalifica collegate appunto all’ingiuria rivolta all’arbitro essendo automatica la giornata di squalifica conseguente alla avvenuta espulsione del calciatore.

Si richiedeva anche di essere sentiti in sede dibattimentale, ma all’odierna riunione non era presente alcun rappresentante della società o del calciatore.

Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti che la discussione verte, come del resto affermato negli stessi motivi d’appello, solo sulle due giornate di squalifica inflitte in seguito all’espressione ingiuriosa rivolta dal calciatore all’arbitro, essendo automatica e, quindi, intangibile, la giornata conseguente alla espulsione per fallo di giuoco, si deve notare che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta chiaramente la frase rivolta al direttore di gara dal calciatore. Essa non è quella indicata nel reclamo ma quella :”vergogna, fai schifo”, il cui senso e contenuto appare inequivocabilmente offensivo ed ingiurioso del prestigio e della dignità personale del destinatario, anche per le circostanze nelle quali è stata pronunciata, vale a dire, come si ricava sempre dal referto arbitrale, :”lo stesso calciatore impiegava circa 1’ per abbandonare il terreno in quanto nonostante trattenuto dai compagni cercava di avvicinarsi a me, riuscendoci anche per dirmi”, quindi un contesto niente affatto amichevole né colloquiale.

Non vi è quindi spazio per una riduzione della sanzione inflitta posto che essa appare già corrispondente al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA MODENA/CROTONE DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

Con delibera del 16.11.2009, Com. Uff. n. 119 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Pinardi Alex, in relazione alla gara Modena/Crotone del 15.11.2009, la squalifica per 2 giornate “per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Modena Football Club la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l’espressione indirizzata al direttore di gara dal Pinardi, e non contestata, sarebbe stata pronunciata solo dopo che il calciatore era stato espulso per avere semplicemente fatto notare all’arbitro che quello da lui fischiato ai suoi danni non era in realtà un fallo di giuoco.

Con un secondo motivo di gravame si sosteneva la mancanza reale di offensività della parola usata dal calciatore a causa della evoluzione dei costumi che la ha resa un modo di dire usuale e tollerato dal sentire comune.

Si richiedeva anche di essere sentiti in sede dibattimentale, ma all’odierna riunione non era presente alcun rappresentante della società o del calciatore.

Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Posto, infatti che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta semplicemente l’espressione con la quale il Pinardi aveva apostrofato il direttore di gara, che non viene del resto messa in dubbio dalla società appellante, appare irrilevante la circostanza che la parola in questione sia stata pronunciata prima o dopo l’espulsione, poiché in entrambi i casi ci si trova di fronte ad una lesione della dignità e del prestigio personale del destinatario il che sostanzia il contenuto della espressione ingiuriosa per la quale il calciatore risulta sanzionato, per di più platealmente realizzata in quanto accompagnata dal braccio alzato, come pure si legge nel referto arbitrale.

Quanto, poi, alle considerazioni relative alla mancanza di offensività intrinseca della parola che sarebbe divenuta di uso comune, quindi, tollerata pacificamente, è appena il caso di notare come, proprio secondo le richiamate decisioni della Suprema Corte, per valutare in concreto la portata offensiva di una espressione deve aversi riguardo al contesto in cui essa viene pronunciata, il che significa che viene meno l’aggressività della sfera del destinatario di una frase di contenuto oggettivamente offensivo, se essa viene pronunciata nel corso di uno scambio di battute amichevoli o scherzose, come effettivamente accade soprattutto tra i giovani; conserva, invece, tutta la sua carica lesiva quella stessa frase pronunciata nel corso di un litigio o di una discussione, poiché in tal caso l’intenzione dell’agente è proprio quella di recare un vulnus alla dignità personale ed al prestigio della persona cui è indirizzata.

E non vi è dubbio che l’espressione indirizzata dal Pinardi al direttore di gara sia stata pronunciata in un contesto che non era né amichevole né scherzoso.

Neppure vi è spazio per una riduzione della sanzione inflitta posto che essa appare già corrispondente al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA GROSSETO/SALERNITANA DEL 14.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009)

Con rituale e tempestivo ricorso d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 24.11.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con riferimento alla gara Grosseto/Salernitana del 21.11.2009, ha comminato al calciatore Montervino Francesco, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere il medesimo, in due distinte occasioni, rivolto pesanti insulti prima ad un assistente arbitrale e, poi, ad un calciatore avversario; infrazioni che erano state rilevate da un collaboratore della Procura Federale incaricato del controllo gara.

Con i motivi scritti la società ricorrente eccepiva che il provvedimento disciplinare era stato adottato in spregio al disposto di cui all'art. 35, comma 1.1, C.G.S. atteso che gli Ufficiali di gara, i cui referti fanno piena prova circa la condotta tenuta dai tesserati in occasione della gara, alcuñché avevano refertato in merito.

Osservava, circa il merito, che per quanto attiene all'insulto ipoteticamente rivolto ad un assistente, che il medesimo si trovava, come segnalato dal Collaboratore della Procura Federale, ad una ventina di metri dal Montervino e che pertanto non era stato in condizioni di percepirlo.

Ipotizzava altresì che la frase insultante fosse stata pronunciata dal Montervino in un momento di sconforto e disappunto per l'andamento della gara e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia.

Ove, per contro, la frase insultante fosse stata diretta all'assistente arbitrale, la stessa, in quanto da esso non percepita, doveva ritenersi di per sé non idonea a configurare un comportamento di rilevanza disciplinare atteso che l'ingiuria, per essere tale qualificata, deve rientrare nella sfera di percezione del soggetto verso il quale è stata indirizzata.

Concludeva, pertanto, invocando, in via principale, l'annullamento della impugnata decisione, con conseguente proscioglimento del Montervino.

In subordine chiedeva la riduzione della squalifica.

All'udienza del 27.11.2009, fissata dalla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore della ricorrente ed il calciatore Montervino.

Il difensore ha riproposto, illustrandoli sinteticamente, i motivi scritti, mentre il Montervino ha dichiarato che le frasi refertate dal Collaboratore del Procuratore Federale erano state da lui pronunciate nei confronti del calciatore avversario Mora Nicola all'atto della sua espulsione e con il quale, in passato, aveva avuto dei contrasti.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

E', infatti, costante giurisprudenza anche di questa Corte e dalla quale non intende discostarsi, che per la configurabilità dell'ingiuria è necessario che la persona offesa, oltre che presente, abbia avuto la possibilità di percepire l'espressione ingiuriosa, il che, nel caso di specie, non è avvenuto, tant'è che l'assistente arbitrale alcuñché ha refertato.

E', però, circostanza inequivoca, confermata anche dal Montervino, che le frasi insultanti sono state da lui pronunciate, comunque, verso un calciatore avversario il che comporta condotta di rilievo disciplinare che merita di essere, seppure in misura ridotta, sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce la sanzione inflitta al calciatore Montervino Francesco a 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete